



REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO (Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 9 del 12.02.2008)

ART. 1

È istituito nel Comune di Ragusa il Comitato gemellaggi, col compito di :

- programmare, Organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Ragusa con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale;
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

ART. 2

Affinchè il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, da impinguare nell'apposito capitolo già esistente e riguardante i gemellaggi.

Il Comitato al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina a tal fine, le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART 4

Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione civica tra cui l'Assessore delegato dal Sindaco per i gemellaggi,

- N°4 consiglieri comunali(due di maggioranza e due di minoranza scelti dal Sindaco viste le indicazioni dei gruppi consiliari);
- N°2 membri in rappresentanza delle associazioni di promozione turistica;
- N°4 membri in rappresentanza delle categorie economiche e produttive indicate dalla Camera di Commercio;
- N°2 membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- N° 2 membri in rappresentanza del mondo scolastico;
- N°2 membri in rappresentanza delle associazioni delle società sportive indicate dalla Consulta Comunale dello Sport;
- N°3 membri in rappresentanza dell'associazionismo operante in Città indicate dal "Centro Servizi Culturali";
- N°2 membri in rappresentanza della Consulta Giovanile;
- N°1 membro in rappresentanza del Movimento federalista europeo (MFE);
- N°1 membro in rappresentanza dell'Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE);

- N° 1 membro in rappresentanza del mondo Accademico tra le facoltà operanti a Ragusa. Il Comitato istituito con delibera del Consiglio comunale, viene nominato dal Sindaco, su designazione delle sopracitate categorie.

ART. 5

La Giunta esecutiva è così composta:

Sindaco – Presidente (che rappresenta a tutti gli effetti il comitato stesso)

Vice Presidente – (eletto dal comitato tra i suoi componenti, ad eccezione dei consiglieri comunali)

Segretario – (dipendente dell’Ente nominato dal Dirigente del 1° Settore).

ART. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) Per dimissioni;
- b) Per assenza (più di 3 consecutive non giustificate);
- c) Per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) Per la richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 7

Il Comitato di cui all’art. 4, si riunisce due volte all’anno in seduta ordinaria:

- entro il 31 dicembre per proporre all’Amministrazione il programma relativo all’anno successivo;
- entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedono cinque componenti.

ART. 8

Il comitato si riunisce in seduta validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 9

La Giunta esecutiva, di cui all’art. 5, attiva i programmi formulati dal Comitato.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedono formalmente due componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno due componenti.

Art. 10

Le convocazioni del Comitato e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione;

per motivate ragioni d’urgenza esse potranno essere fatte ventiquattro ore prima.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti;

Nell’eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell’opera di un dipendente dell’Ente, nominato dal Dirigente del 1° Settore.

ART. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.13

Il Comitato dei gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

ART. 14

La partecipazione alle sedute del Comitato e della Giunta esecutiva non danno diritto ad alcun gettone di presenza.